

R.G. 5273/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

Dott. Raffaella Genovese	Presidente
Dott. Vincenza Totaro	Consigliere rel.
Dott. Maristella Agostinacchio	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza
del 11.3.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 5273/2014 R.G. sez. lav.

TRA

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del
legale rappr.p.t.,
rappr. e dif. dall' Avv. L. Cuzzupoli con il quale elett.nte domicilia in Napoli
alla Via G. Ferrariis n.4, come da procura notaio Castellini del 23.12.2011
n. rep. 77778

APPELLANTE

E

SANTORO ANGELA

APPELLATA - CONTUMACE



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.11.2014 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. del 24.9.2014 con la quale, dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione ai contributi richiesti a titolo di S.S.N., era stata accolta l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 028 2006 0038834323 relativamente alla somma di € 605,98 dovuta a titolo di contributi INPS per l'anno 1981, con dichiarazione di non debenza della suddetta somma.

L'Istituto appellante lamentava l'erronea valutazione operata dal Giudice di prime cure in merito alla prescrizione. In particolare evidenziava che riguardo al titolo azionato con la cartella esattoriale era stato emesso, in precedenza, decreto ingiuntivo n.437/1995 del 3.4.1995 che costituiva giudicato, motivo per cui non poteva più essere fatta valere la prescrizione maturata dal 1981 al 1995, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata. Evidenziava, inoltre, che la prescrizione applicabile, in considerazione del giudicato, era quella decennale e che il relativo termine era stato interrotto da un atto di pignoramento mobiliare del 21.6.1995 nonché da domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare del 20.3.1996.

La parte appellata, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi che saranno di seguito indicati.

Deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio è la cartella esattoriale n. n. 028 2006 0038834323 relativamente alla somma di € 605,98 dovuta a titolo di contributi INPS per l'anno 1981.

Il Giudice di prime cure, in sede di opposizione alla suddetta cartella esattoriale, ha ritenuto maturata la prescrizione decennale tenuto conto



del periodo relativo alla debenza contributiva, e precisamente l'anno 1981 e la data del 3.4.1995, epoca del decreto ingiuntivo, ritenuto unico valido atto interruttivo.

In merito a tale valutazione assunta nella sentenza impugnata l'INPS ha proposto appello con un unico articolato motivo. Ed invero l'Istituto appellante ha evidenziato che il decreto ingiuntivo in esame costituisce giudicato tanto che, considerando anche i successivi atti interruttivi – ed in particolare l'atto di pignoramento mobiliare del 21.6.1995 nonché la domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare del 20.3.1996 – il termine decennale non era decorso alla data di notifica della cartella esattoriale.

Orbene, osserva il Collegio che il motivo di gravame è fondato.

L'Istituto appellante, infatti, ha dedotto e provato che ancor prima della cartella esattoriale in esame era stato emesso decreto ingiuntivo n.437/1995 del 3.4.1995 non opposto e relativo alla stessa debenza.

Sul punto vale rilevare che tale decreto ingiunto non opposto – e di cui si deve presumere l'esecutorietà essendo iniziato il procedimento esecutivo – costituisce titolo giudiziale rispetto al quale è applicabile il termine decennale ex art. 2953 c.c..

In merito a tale profilo la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui *“In tema di crediti contributivi, la conversione in decennale del termine prescrizione per effetto del giudicato, ex art. 2953 c.c., non si verifica a seguito di decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiara esecutivo, poiché il procedimento di cui all'art. 647 c.p.c. non ha una mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio, che si pone all'interno del procedimento monitorio e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione. L'effetto di cui all'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, e tale qualità non può che essere attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dal momento*



che solo per esso l'art. 656 c.p.c. prevede l'esperimento dei mezzi straordinari d'impugnazione per la sentenza passata in giudicato". (cfr. ordinanza Cass sez. L. n. 1774 del 24.1.2018).

Ne consegue che non essendo il suddetto decreto ingiuntivo stato opposto dalla Santoro ed essendo munito della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. – in quanto risulta provato l'inizio dell'esecuzione – non solo costituisce giudicato, rispetto al quale può essere fatta valere la prescrizione maturata solo successivamente, ma il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2953 c.c..

In merito all'impossibilità di far valere la prescrizione precedentemente maturata la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui *"Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione".* (cfr. sentenza Cass sez. L. n. 3667 del 14.2.2013)

Deve, inoltre, rilevarsi che il termine di prescrizione decennale è stato interrotto da un atto di pignoramento mobiliare del 21.6.1995 nonché dalla domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare del 20.3.1996 (entrambi prodotti in atti dall'INPS).

Occorre, inoltre, osservare che riguardo alla domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare la prescrizione, comunque, non decorre, ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.p.c., fino alla definizione del giudizio esecutivo avvenuta in data del 28.5.2002 (cfr. ruolo di udienza prodotto in atti dall'INPS).



Tenuto, pertanto, conto della data di notifica della cartella esattoriale del 2.12.2006 la prescrizione decennale non è maturata.

In conclusione l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso in opposizione avverso la cartella esattoriale n. 028 2006 0038834323 presentato in primo grado da Santoro Angela.

Attesa la complessità e peculiarità della fattispecie in esame le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n. n. 028 2006 0038834323 presentato in primo grado da Santoro Angela.
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Napoli 11.3.2019

Il Consigliere estensore
Dott. Vincenza Totaro

Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese

